

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 aprile 1993

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla *Serie generale*, pubblica quattro *Serie speciali*, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1993, n. 115.

Acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma. . . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1993, n. 116.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'Università  
e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 13 aprile 1993.

Determinazione, per l'anno accademico 1992-93, del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione presso le università . . . . . Pag. 5

Ministero  
dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 7 aprile 1993

Dichiarazione dello stato di calamità nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Veneto colpite da infezioni di afta epizootica . . . . . Pag. 13

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 16 aprile 1993, n. 15/93 (prot. n. 13397/93/7491).

Art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aggiornamento dei dati di cui alla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 riguardante «Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali» operanti nel settore pubblico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991.

Pag. 13

**Ministero  
dell'agricoltura e delle foreste**

**CIRCOLARE 6 aprile 1993, n. 8.**

**Controlli sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni od utilizzazioni particolari.**  
Pag. 27

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero di grazia e giustizia:** Cessazione di notai dall'esercizio.  
Pag. 29

**Ministero degli affari esteri:**

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Atlanta (Stati Uniti) . . . . . Pag. 29

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Ciudad Ojeda (Venezuela) e San Juan (Porto Rico) . . . . . Pag. 29

Dipendenza dei consolati onorari in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) e in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna).  
Pag. 30

**Ministero del tesoro:** Cambi giornalieri del 20 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . . Pag. 30

**Ministero della pubblica istruzione:** Autorizzazione al direttore didattico del circolo GE 36 «S. Giovanni Battista», in Genova-Sestri, ad accettare una donazione . . . . . Pag. 31

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Modificazioni allo statuto ed al regolamento del Fondo Luigi Gasparotto per la integrazione delle pensioni al personale dell'Ente autonomo Fiera di Milano . . . . . Pag. 31

Provvedimenti concernenti società cooperative . . . . . Pag. 31

**Regione Friuli-Venezia Giulia:** Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative e nomina dei commissari liquidatori . . . . . Pag. 31

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39**

**Ministero delle finanze**

**DECRETO 16 aprile 1993.**

**Termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dei supporti magnetici relativi alla dichiarazione dei redditi modelli 730 e delle buste contenenti il modello 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati.**

**DECRETO 16 aprile 1993**

**Presentazione all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni modello 770, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730 nonché delle buste contenenti il modello 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti.**

93A2390-93A2391

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1993 n. 115.

**Acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione.

« Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al demanio dello Stato il complesso denominato «Villa Blanc» in Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge

### Art. 1

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la somma di lire 27.727.000.000 necessaria per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato del complesso immobiliare sito in Roma, via Nomentana n. 216, denominato «Villa Blanc» è imputata alle disponibilità del capitolo 7851 (già 7901) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1993.

2. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro delle finanze in data 7 ottobre 1992, con il quale è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dello Stato del complesso immobiliare di cui al comma 1.

### Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1993

SCÀLFARO

AMADIO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHETTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto il Guardasigilli CONSO

93G0179

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1993, n. 116.

**Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici ed il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

### Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è

determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni possono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.».

#### Art. 2.

1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.».

6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

#### Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del Tesoro*

Visto, il Guardasigilli: COSSO

93G0180

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 aprile 1993.

**Determinazione, per l'anno accademico 1992-93, del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione presso le università.**

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76-CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991 è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1991-93;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1992 con il quale è stato modificato il precitato decreto interministeriale 17 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 30 dicembre 1992;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1992, tenuto conto della programmazione di cui al citato decreto interministeriale 17 dicembre 1991, e successive modifiche;

Udito il comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 marzo 1993;

Decreta:

Per l'anno accademico 1992-93 per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse, è stabilito nell'allegata tabella A secondo la sottoannotata nomenclatura:

*Colonna A:*

medici convenzionati ex art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982,

*Colonna B:*

medici dell'amministrazione militare.

*Colonna C:*

medici con borse di studio comunque acquisite dalle università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 13 aprile 1993

*Il Ministro:* FONTANA.

TABELLA A

#### *Anatomia patologica*

Università di:	
Bari . . . . .	1
Cagliari . . . . .	1
Milano (2 sc.) . . . . .	1 1
Napoli (Federico II) . . . . .	1 1
Pavia . . . . .	1
Roma I . . . . .	3
Torino . . . . .	1
Verona . . . . .	1 -2

#### *Anestesia e rianimazione*

Università di:	
Ancona . . . . .	1
Bari . . . . .	1
Bologna . . . . .	1
Brescia . . . . .	1 1
Cagliari . . . . .	2
Chieti . . . . .	2
Ferrara . . . . .	1
Milano (1 sc.) . . . . .	8 1
Milano (2 sc.) . . . . .	2 4

	A	B	C		A	B	C
Napoli (Federico II) . . . . .	3		1	Reggio Calabria . . . . .	1		1
Padova . . . . .		1	5	Roma I (1 sc.) . . . . .			6
Parma . . . . .	1		1	Roma I (2 sc.) . . . . .			3
Perugia . . . . .			2	Roma II . . . . .			5
Pisa . . . . .	1		3	Sassari . . . . .			3
Reggio Calabria . . . . .	2			Siena . . . . .			5
Roma I . . . . .	1	1		Trieste . . . . .			2
Sassari . . . . .			1				
Siena . . . . .	1		1	<i>Medicina interna</i>			
Torino . . . . .	3			Università di:			
Trieste . . . . .	1		1	Ancona . . . . .	1		
Verona . . . . .	1		5	Bari (1 sc.) . . . . .			4
				Bari (2 sc.) . . . . .			2
<i>Chirurgia generale</i>				Bologna (1 sc.) . . . . .	1		1
Università di:				Cagliari . . . . .		1	2
Ancona . . . . .	1			Catania . . . . .	1		
Cagliari . . . . .			2	Genova . . . . .	2		
Firenze . . . . .			1	Messina . . . . .	2		
Genova (2 sc.) . . . . .	1			Milano (2 sc.) . . . . .	2	1	
Messina (2 sc.) . . . . .		1		Milano Cattolica . . . . .	3		1
Milano . . . . .	1			Modena . . . . .	1		
Milano Cattolica . . . . .			2	Napoli (Federico II) . . . . .			1
Napoli (Federico II - 1 sc.) . . . . .			1	Padova (1 sc.) . . . . .	1		1
Napoli (Federico II - 2 sc.) . . . . .			1	Padova (2 sc.) . . . . .			1
Padova . . . . .			4	Pavia . . . . .	5		2
Palermo . . . . .			1	Perugia . . . . .	1		1
Perugia . . . . .	2		1	Reggio Calabria . . . . .	3		
Reggio Calabria (1 sc.) . . . . .	2			Roma I (1 sc.) . . . . .	1	1	
Roma I (2 sc.) . . . . .		1		Roma I (3 sc.) . . . . .	1		
Torino (2 sc.) . . . . .	1		1	Roma II . . . . .	2		
Trieste . . . . .	1			Siena . . . . .	4		
Udine . . . . .			1	Trieste . . . . .	4		
Verona . . . . .	1		3	Verona . . . . .	3		4
<i>Ginecologia ed ostetricia</i>				<i>Malattie dell'apparato respiratorio</i>			
Università di:				Università di:			
Bari (1 sc.) . . . . .			7	Bari . . . . .		1	
Bari (2 sc.) . . . . .			2	Genova . . . . .		1	
Bologna (1 sc.) . . . . .			8	Milano (1 sc.) . . . . .	1	1	
Cagliari . . . . .			5	Milano Cattolica . . . . .	1		1
Chieti . . . . .			3	Modena . . . . .	1		
Ferrara . . . . .			1	Napoli (Federico II) . . . . .			1
L'Aquila . . . . .			2	Padova . . . . .			2
Milano (1 sc.) . . . . .	1		3	Pavia . . . . .	1		
Milano (2 sc.) . . . . .	1		5	Reggio Calabria . . . . .	2		
Milano (3 sc.) . . . . .			8	Roma I (2 sc.) . . . . .	1		
Milano Cattolica . . . . .	4		6	Sassari . . . . .			2
Modena . . . . .			2	Siena . . . . .	2		
Napoli (Federico II) . . . . .	2		1	Torino . . . . .			2
Napoli (2 Università) . . . . .			7				
Padova . . . . .		1	1	<i>Neurochirurgia</i>			
Parma . . . . .			5	Università di:			
Pavia . . . . .			1	Milano Cattolica . . . . .	1		
Perugia . . . . .			1	Napoli (Federico II) . . . . .			1
Pisa . . . . .			5	Padova . . . . .			1
				Reggio Calabria . . . . .	1		

	A	B	C
<i>Neurologia</i>			
Università di:			
Ancona . . . . .			1
Bari . . . . .			3
Bologna . . . . .	1		4
Cagliari . . . . .			1
Firenze . . . . .		1	1
Genova . . . . .			1
Messina . . . . .			1
Milano . . . . .			5
Milano Cattolica . . . . .	2		3
Napoli (Federico II) . . . . .			1
Padova . . . . .			1
Pavia . . . . .			1
Roma I (1 sc.) . . . . .		1	1
Roma I (2 sc.) . . . . .			7
Roma II . . . . .			1
Sassari . . . . .			3
Siena . . . . .			1
Trieste . . . . .			1
Verona . . . . .	1		2

	A	B	C
<i>Oftalmologia</i>			
Università di:			
Ancona . . . . .			3
Bari . . . . .			3
Bologna . . . . .			2
Cagliari . . . . .			2
Catania . . . . .			3
Chieti . . . . .			4
Ferrara . . . . .			1
Firenze . . . . .		1	2
Genova . . . . .			1
L'Aquila . . . . .	1		2
Milano (1 sc.) . . . . .			2
Milano (2 sc.) . . . . .	1		3
Milano Cattolica . . . . .	1		2
Modena . . . . .			1
Napoli (Federico II) . . . . .			1
Padova . . . . .		1	1
Palermo . . . . .		1	
Parma . . . . .			2
Pavia . . . . .			3
Roma I (1 sc.) . . . . .		1	4
Roma I (2 sc.) . . . . .			2
Roma II . . . . .		1	
Sassari . . . . .			1
Siena . . . . .			2
Torino . . . . .			3
Trieste . . . . .			2
Verona . . . . .			1

	A	B	C
<i>Ortopedia e traumatologia</i>			
Università di:			
Bari . . . . .			1
Bologna . . . . .			2
Cagliari . . . . .			2

	A	B	C
Firenze . . . . .		2	
Milano (1 sc.) . . . . .			1
Milano Cattolica . . . . .			1
Napoli (Federico II) . . . . .	2	1	2
Padova . . . . .			1
Palermo . . . . .		1	
Pavia (Varese) . . . . .			1
Perugia . . . . .	1		
Reggio Calabria . . . . .	2		
Roma I . . . . .		1	
Roma II . . . . .	1		
Sassari . . . . .			1
Siena . . . . .	3		
Torino . . . . .			1
Verona . . . . .	1	1	3

	A	B	C
<i>Otorinolaringoiatria</i>			
Università di:			
Bologna . . . . .			1
Cagliari . . . . .			1
Firenze . . . . .		1	
Milano Cattolica . . . . .	1		1
Napoli (Federico II) . . . . .			1
Roma I (2 sc.) . . . . .			1
Sassari . . . . .			1
Siena . . . . .			1
Torino . . . . .			1
Trieste . . . . .			1
Verona . . . . .		1	

	A	B	C
<i>Pediatria</i>			
Università di:			
Bari (1 sc.) . . . . .			5
Bari (2 sc.) . . . . .			12
Brescia . . . . .	1		
Cagliari . . . . .	2		1
Chieti . . . . .			6
Firenze . . . . .			2
Genova (1 sc.) . . . . .			1
Milano (1 sc.) . . . . .	4		11
Milano (2 sc.) . . . . .	2		3
Milano (3 sc.) . . . . .			4
Milano Cattolica . . . . .	3		3
Napoli (Federico II) . . . . .	7	1	1
Napoli (II Univ.) . . . . .			1
Padova . . . . .			1
Perugia . . . . .			1
Reggio Calabria . . . . .	3		
Roma I (2 sc.) . . . . .	2		
Roma II . . . . .	1		
Sassari . . . . .			3
Torino . . . . .			1
Trieste . . . . .			1
Verona . . . . .			3

	A	B	C
<i>Psichiatria</i>			
Università di:			
Bari . . . . .		2	
Bologna . . . . .	1		6
Brescia . . . . .		3	
Cagliari . . . . .	1		
Chieti . . . . .	1		
Firenze . . . . .		1	1
Messina . . . . .	1		
Milano . . . . .	2	1	3
Milano Cattolica . . . . .	3		
Modena . . . . .	1		1
Napoli (Federico II) . . . . .	4		1
Padova . . . . .		1	1
Palermo . . . . .			1
Parma . . . . .	1		3
Pavia . . . . .			2
Perugia . . . . .		1	
Pisa . . . . .			10
Roma I (1 sc.) . . . . .	2	1	
Roma II . . . . .	3		
Sassari . . . . .	1		1
Siena . . . . .	2		
Verona . . . . .			2

	A	B	C
<i>Urologia</i>			
Università di:			
Cagliari . . . . .			2
Milano Cattolica . . . . .	1		
Napoli (Federico II) . . . . .	1		1
Padova . . . . .		1	1
Perugia . . . . .			2
Roma II . . . . .		1	
Trieste . . . . .	1		1

	A	B	C
<i>Allergologia ed immunologia clinica</i>			
Università di:			
Bari . . . . .		1	1
Cagliari . . . . .	2		1
Firenze . . . . .			1
Genova . . . . .			1
L'Aquila . . . . .	1		
Messina . . . . .	1		
Napoli (II Università) . . . . .			1
Roma I . . . . .		1	

	A	B	C
<i>Cardiologia</i>			
Università di:			
Ancona . . . . .	1		
Bari . . . . .			4
Bologna (1 sc.) . . . . .			3
Bologna (2 sc.) . . . . .			2
Cagliari . . . . .	1		2
Catania . . . . .			9
Chieti . . . . .	1		

	A	B	C
Firenze . . . . .			1
Genova . . . . .		1	
Messina . . . . .			4
Milano (1 sc.) . . . . .	2	1	2
Milano Cattolica . . . . .	1	1	
Modena . . . . .			1
Napoli (Federico II) . . . . .	5		1
Napoli (II Università) . . . . .			1
Padova (1 sc.) . . . . .		1	2
Padova (2 sc.) . . . . .			1
Palermo . . . . .			2
Parma . . . . .	2		1
Pavia . . . . .			5
Perugia . . . . .	2		1
Pisa . . . . .			1
Roma I (1 sc.) . . . . .			1
Roma I (2 sc.) . . . . .			4
Roma II . . . . .	2		
Sassari . . . . .			3
Siena . . . . .	6		
Torino . . . . .	1		2
Trieste . . . . .	3		2
Verona . . . . .			3

*Chirurgia dell'apparato digerente  
ed endoscopia digestiva chirurgica*

	A	B	C
Università di:			
Bari . . . . .	1		
Cagliari . . . . .			2
Genova . . . . .	1		
L'Aquila . . . . .	1		1
Napoli (Federico II) . . . . .			1
Pisa . . . . .			1
Reggio Calabria . . . . .	1		
Roma II . . . . .	2		
Sassari . . . . .			1

*Chirurgia maxillo-facciale*

	A	B	C
Università di:			
L'Aquila . . . . .	1		
Milano . . . . .			1
Napoli (Federico II) . . . . .			1
Napoli (II Università) . . . . .			1
Roma I . . . . .	2		1
Torino . . . . .			1
Verona . . . . .	1		

*Chirurgia pediatrica*

	A	B	C
Università di:			
Cagliari . . . . .			1
Milano . . . . .	1		
Napoli (Federico II) . . . . .			1
Pavia . . . . .			1
Siena . . . . .	1		1
Verona . . . . .	2		1

	A	B	C		A	B	C
<i>Chirurgia plastica e ricostruttiva</i>							
Università di:				Napoli (Federico II) . . . . .	1		1
Genova . . . . .	2			Padova . . . . .		1	1
Milano (I sc.) . . . . .		1	1	Parma . . . . .			1
Milano Cattolica . . . . .	1		1	Pavia . . . . .			2
Padova . . . . .			1	Roma I . . . . .		1	3
Parma . . . . .			1	Siena . . . . .	2		2
Pavia . . . . .	1			Trieste . . . . .			3
Roma I . . . . .	1	1		Verona . . . . .			2
Roma II . . . . .	1		1				
Torino . . . . .	2			<i>Ematologia</i>			
<i>Chirurgia toracica</i>				Università di:			
Università di:				Ancona . . . . .	1		
Cagliari . . . . .			2	Bologna . . . . .	2		
Catania . . . . .		1		Chieti . . . . .			1
Genova . . . . .	1			Genova . . . . .	2		
Milano . . . . .	2			Milano (1 sc.) . . . . .	1		
Milano Cattolica . . . . .			1	Milano (2 sc.) . . . . .	1		3
Napoli (Federico II) . . . . .	2		1	Milano Cattolica . . . . .	1		2
Napoli (II Università) . . . . .	1			Napoli (Federico II) . . . . .			1
Roma II . . . . .	1			Perugia . . . . .	1		
Siena . . . . .	2			Pisa . . . . .			2
Torino . . . . .	1			Roma II . . . . .	1		
Trieste . . . . .	1			Torino . . . . .	1		
<i>Chirurgia vascolare</i>				Udine . . . . .			2
Università di:				Verona . . . . .			1
Ancona . . . . .	1			<i>Endocrinologia e malattie del ricambio</i>			
Cagliari . . . . .	1		1	Università di:			
Firenze . . . . .		1	1	Ancona . . . . .	1		
Milano (2 sc.) . . . . .			1	Bari . . . . .			1
Milano Cattolica . . . . .	2		1	Brescia . . . . .	1		1
Napoli (Federico II) . . . . .			1	Cagliari . . . . .			2
Pavia . . . . .	1			Messina . . . . .			
Roma I (2 sc.) . . . . .	1			Milano (1 sc.) . . . . .			2
Roma II . . . . .			1	Milano (2 sc.) . . . . .			1
Sassari . . . . .			1	Milano Cattolica (1 sc.) . . . . .	1		
Trieste . . . . .	2		1	Milano Cattolica (2 sc.) . . . . .	1		
Verona . . . . .	1			Modena . . . . .			1
<i>Dermatologia e venerologia</i>				Napoli (Federico II) . . . . .			1
Università di:				Napoli (II Università) (1 sc.) . . . . .			1
Ancona . . . . .		1		Napoli (II Università) (2 sc.) . . . . .			1
Bari . . . . .			1	Padova (2 sc.) . . . . .			3
Bologna . . . . .	2			Parma . . . . .			1
Cagliari . . . . .		1	1	Pavia . . . . .			1
Chieti . . . . .			2	Perugia . . . . .	1		1
L'Aquila . . . . .	1		2	Pisa (2 sc.) . . . . .			1
Milano . . . . .			1	Pisa (3 sc.) . . . . .	2		1
Milano Cattolica . . . . .	3	1	1	Reggio Calabria . . . . .			
Modena . . . . .			1	Roma I (1 sc.) . . . . .			2
				Roma I (2 sc.) . . . . .			1
				Siena . . . . .	1		
				Torino . . . . .	1		
				Verona . . . . .	2		1

	A	B	C
<i>Gastroenterologia ed endoscopia digestiva</i>			
Università di:			
Bari			3
Bologna	1		
Cagliari	1	1	
Chieti		1	
Firenze	1		
Genova		1	
L'Aquila		1	
Milano (1 sc.)	1		
Milano (2 sc.)	1	2	
Milano Cattolica	4		
Napoli (Federico II)		1	
Padova		1	
Palermo	1		
Pavia		1	
Perugia	1		
Pisa		1	
Reggio Calabria		1	
Roma I (1 sc.)	2		
Roma I (2 sc.)		1	
Sassari		1	
Siena	4	3	
Torino		4	
Verona		1	

	A	B	C
<i>Malattie infettive</i>			
Università di:			
Bari	1		
Brescia		1	
Cagliari		1	
Catania	3		
Chieti		1	
Milano	2		
Napoli (Federico II)		1	
Reggio Calabria	1		
Roma I	1		
Roma II	2		
Sassari		1	
Siena	2		
Verona	1	2	

	A	B	C
<i>Medicina del lavoro</i>			
Università di:			
Bari	2	1	
Cagliari	2	1	1
Firenze		1	
Genova	1		
L'Aquila	3		
Messina		1	
Milano Cattolica			2
Modena	1		
Napoli (Federico II)	1	1	
Padova		2	
Pavia (1 sc.)	1	1	1

	A	B	C
Perugia		1	
Pisa			4
Roma I		1	
Torino	1		
Trieste	1	2	1
Verona	1	1	4

	A	B	C
<i>Medicina fisica e riabilitazione</i>			
Università di:			
Ancona	2		
Bari	1		1
Bologna			1
Cagliari			2
Firenze			1
Milano	2		1
Napoli (Federico II)	4	1	1
Padova	1		2
Parma	1		3
Pavia	2		
Pisa			1
Reggio Calabria	1		
Roma II	1		1
Torino	1		1
Trieste	2		

	A	B	C
<i>Medicina nucleare</i>			
Università di:			
Milano	3		2
Milano Cattolica	1		
Napoli (Federico II)	1		1
Sassari			1

	A	B	C
<i>Microbiologia e virologia</i>			
Università di:			
Cagliari	2		
Milano	2		
Modena	2		
Napoli (Federico II)			1
Padova			1
Perugia	1		
Reggio Calabria	1		
Siena	1		
Torino	1		

	A	B	C
<i>Nefrologia</i>			
Università di:			
Bologna	2		
Cagliari	1		1
Chieti			3
Genova	1		
Milano			2
Napoli (Federico II)	1		1
Padova			1
Parma			2
Perugia	2		

	A	B	C		A	B	C
Pisa			1	Cagliari	2		1
Reggio Calabria	1			Chieti	1		3
Roma I (1 sc.)			1	Firenze		1	4
Sassari			1	Genova	1		
Siena	3			L'Aquila	2		1
Trieste	1		1	Messina			1
Verona			2	Milano	7		1
				Milano Cattolica	5		1
<i>Neuropsichiatria infantile</i>				Modena	1		
Università di:				Napoli (Federico II)	5		1
Bari				Palermo			1
Cagliari			3	Parma			1
Modena			2	Pavia	2		2
Napoli (II Università)			1	Perugia	1		1
Pavia			3	Pisa	3		
Pisa			1	Reggio Calabria	2		
Sassari			1	Roma I		1	
Verona			1	Roma II	1		1
				Sassari			2
<i>Odontostomatologia</i>				Siena	2		2
Università di:				Torino	1		2
Ancona			2	Trieste	2		3
Bari			2	Verona			3
Bologna	1		3				
Cagliari			1	<i>Reumatologia</i>			
Catania			2	Università di:			
Chieti	1		3	Bari	1		
Firenze			2	Cagliari			2
Genova		1	4	Chieti			4
L'Aquila			1	Milano	1		1
Milano (1 sc.)			4	Milano Cattolica			1
Milano (2 sc.)			3	Napoli (Federico II)			1
Milano Cattolica	2		3	Padova			1
Napoli (Federico II)	1		1	Siena	1		
Napoli (II Università)			1				
Padova		1	1	<i>Biochimica clinica</i>			
Palermo			2	Università di:			
Parma			2	Milano	1		
Pavia	3		3	Modena	1		
Reggio Calabria			1	Napoli (Federico II)			1
Roma I (1 sc.)	1	1	3	Parma	2		
Roma I (2 sc.)		1		Reggio Calabria	1		
Roma II			1	Siena	6		
Sassari			1				
Siena	1		1	<i>Patologia clinica</i>			
Torino			1	Università di:			
Trieste			1	Bari		1	
Verona	3		2	Chieti	3		
				Napoli (Federico II)	3		1
<i>Radiologia</i>				Padova	1		
Università di:				Roma I (2 sc.)	1		
Ancona	2	1					
Bari			4				
Bologna	1		1				

	A	B	C		A	B	C
<i>Cardiochirurgia</i>					<i>Igiene e medicina preventiva</i>		
Università di:				Università di:			
Chieti . . . . .	2			Ancona . . . . .	5		
Milano . . . . .	2	1		Bari . . . . .	2	1	
Napoli (Federico II) . . . . .			1	Cagliari . . . . .	2	1	
Pavia . . . . .		2		Chieti . . . . .	1		
Roma I . . . . .		1		Firenze . . . . .	2		
Siena . . . . .		1		Genova . . . . .	1		
Verona . . . . .		1		L'Aquila . . . . .	4		
				Messina . . . . .		1	
<i>Farmacologia</i>					Milano . . . . .	3	1
Università di:				Milano Cattolica . . . . .	2		
Cagliari . . . . .			1	Modena . . . . .	4		
Milano . . . . .	1			Napoli (Federico II) . . . . .	3		1
Napoli (Federico II) . . . . .			1	Napoli (II Università) . . . . .	2		
Padova . . . . .			1	Padova . . . . .	2	1	
				Pavia . . . . .	1	1	
<i>Geriatrics</i>					Perugia . . . . .	1	
Università di:				Pisa . . . . .		1	
Bologna . . . . .	5			Reggio Calabria . . . . .	2	1	
Cagliari . . . . .			1	Roma I . . . . .	2		
Chieti . . . . .	1			Roma II . . . . .	3		
Firenze . . . . .	1			Sassari . . . . .			1
L'Aquila . . . . .	1			Siena . . . . .	4		
Milano Cattolica . . . . .	5			Trieste . . . . .	2		
Napoli (Federico II) . . . . .	2	1		Verona . . . . .	2		1
Napoli (II Università) . . . . .			1				
Padova . . . . .		3		<i>Oncologia</i>			
Parma . . . . .	1			Università di:			
Reggio Calabria . . . . .	3	2		Cagliari . . . . .	1		2
Roma I . . . . .			1	Chieti . . . . .	1		
Siena . . . . .	2		1	Genova . . . . .	1		4
Torino . . . . .	1			Milano . . . . .			1
Verona . . . . .	1		3	Milano Cattolica . . . . .	1		
				Modena . . . . .	1		
<i>Ortopodiatria</i>					Napoli (Federico II) . . . . .		1
Università di:				Padova . . . . .			1
Napoli (Federico II) . . . . .			1	Reggio Calabria . . . . .	2		
Napoli (II Università) . . . . .			1	Roma I (1 sc.) . . . . .			1
Padova . . . . .		1	1	Roma II . . . . .	1		
Roma I . . . . .		1		Udine . . . . .	2		3
<i>Medicina legale</i>					<i>Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>		
Università di:					FONTANA		
Bari . . . . .	1						
Brescia . . . . .	1						
Ferrara . . . . .		1					
Firenze . . . . .		1					
Genova . . . . .	1						
Milano Cattolica . . . . .	1	1					

93A2348

**MINISTERO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 7 aprile 1993

**Dichiarazione dello stato di calamità nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Veneto colpite da infezioni di afta epizootica.**

**IL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Vista la direttiva n. 85/511/CEE del Consiglio del 18 novembre 1985, e successive modificazioni, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della precitata direttiva n. 85/511/CEE,

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario,

Visto il regolamento CEE n. 3808/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989 recante modifiche a taluni regolamenti concernenti l'adeguamento delle strutture dell'agricoltura;

Viste le ordinanze dei presidenti delle giunte regionali delle regioni Basilicata, Veneto, Puglia, Calabria e Campania, concernenti misure di profilassi e lotta contro l'afta epizootica;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità del 10 marzo 1993 concernente norme sanitarie sullo sposta-

mento degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina, ai fini della profilassi e lotta contro l'afta epizootica;

Vista la decisione della Commissione CEE del 17 marzo 1993, recante misure protettive contro l'afta epizootica in Italia;

Considerato che l'infezione aftosa si è manifestata con maggiore virulenza ed estensione territoriale nelle regioni meridionali contemplate dall'obiettivo 1, del regolamento CEE n. 1052/88 del 24 giugno 1988, riguardante le missioni dei fondi a finalità strutturali;

Attesa la vastità dei territori colpiti e la pluralità delle aziende che hanno subito danni diretti o indiretti, o comunque riconducibili ai vincoli conseguenti alle norme sanitarie per debellare l'infezione;

Visto l'art. 92, paragrafo 2, lettera b), del trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo delle Comunità economiche europee;

Decreta:

*Articolo unico*

Per le gravi ed estese infezioni di afta epizootica è dichiarato lo stato di calamità nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 aprile 1993

*Il Ministro* DIANA

93A2373

## CIRCOLARI

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

CIRCOLARE 16 aprile 1993, n. 15/93 (prot. n. 13397/93, 7491)

**Art. 47. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aggiornamento dei dati di cui alla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 riguardante «Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali» operanti nel settore pubblico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991.**

- A tutti i Ministri*
- Gabinetto*
- Direzione generale affari generali e personale*
- Al Consiglio di Stato - Segretariato generale*
- Alla Corte dei conti - Segretariato generale*
- All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale*
- Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale*

*Al commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario*

*Al commissario dello Stato nella regione siciliana*

*Al rappresentante del Governo nella regione sardea*

*Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*

*Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta*

*Al commissario del Governo nella provincia di Trento*

*Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano*

*Al prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)*

*Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)*

*Al presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)*

*Al presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)*

*Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica)*

*Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo)*

*Alle province (per il tramite dei prefetti)*

*Ai comuni (per il tramite dei prefetti)*

*Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)*

*Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)*

*Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)*

*Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)*

*Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere)*

*Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)*

*All'A.N.C.I.*

*All'U.P.I.*

*All'U.N.C.E.M.*

*All'Unioncamere*

*All'Aniacap*

*Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione*

*Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione*

*Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego*

*Alla Presidenza Consiglio Ministri:*

*Segretariato generale,*

*Ufficio del coordinamento*

*Amministrativo*

*Dipartimento degli affari generali e personale*

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

*Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

*Al Ministro per il coordinamento della protezione civile*

*Al Ministro per le aree urbane*

*Al Ministro per gli affari sociali*

*e, per conoscenza:*

*Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale*

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421», ha ridisegnato la disciplina delle relazioni sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, introducendo nuove disposizioni per la partecipazione sindacale ed in materia di contrattazione collettiva e prevedendo, per quanto interessa in questa

sede, specifiche norme per l'accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico. In particolare, in merito alla maggiore rappresentatività sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nelle amministrazioni pubbliche, l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 stabilisce che i relativi requisiti e modalità di accertamento vengono definiti «con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Il comma 2 dello stesso art. 47 precisa, inoltre, che, «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1», «restano in vigore e si applicano ... le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8».

Alla luce delle suddette disposizioni, quindi, fino a quando non interverrà l'accordo ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 e fino a quando non interverranno, per quanto attiene alla contrattazione decentrata, le nuove disposizioni in materia che saranno definite «dalla contrattazione collettiva nazionale» come previsto dall'art. 45, comma 8, continua ad applicarsi, per espressa previsione legislativa — sia pure in via transitoria ed anche per le autonome separate aree di contrattazione per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale —, la disciplina vigente nel settore pubblico in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale.

In applicazione delle riportate disposizioni, recate dal decreto legislativo n. 29/1993, si deve quindi fare riferimento per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel settore pubblico al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 ed alle «conseguenti direttive» circolari emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cui compete il predetto accertamento.

Si richiamano, pertanto, le direttive-circolari numero 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991) e n. 84727/8.93.5 del 28 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1992) concernenti l'argomento indicato in oggetto.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere all'aggiornamento dei dati sulla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico, le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono pregati di trasmettere, con ogni urgenza, i dati relativi, a conclusione dell'anno 1992, nella consistenza associativa delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali per quanto attiene, in riferimento a ciascuna di esse:

alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale;

alle adesioni ricevute in occasione di elezioni di membri sindacali nei procedimenti elettivi per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei consigli di amministrazione e negli organismi collegiali similari.

Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono invitati, altresì, a comunicare le variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1992, nella consistenza numerica del personale dirigente (relativamente al quale l'art. 46, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ha previsto, per ciascun comparto di contrattazione collettiva una «autonoma separata area di contrattazione»), del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (relativamente al quale l'art. 46, comma 3, ha previsto una «apposita area di contrattazione»), del personale appartenente alle «particolari categorie professionali» ed alle «specifiche articolazioni settoriali» di cui alle lettere C) e D) del punto b) del paragrafo 3) della citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, oltre che naturalmente, alla generalità del personale.

Le amministrazioni e gli enti in indirizzo dovranno fornire altresì i dati sopra indicati riferiti al «personale di qualifica dirigenziale appartenente a specifiche tipologie professionali» di cui all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, che ha previsto nell'ambito della rispettiva area dirigenziale di riferimento «un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali».

A tale proposito è opportuno segnalare che la «specificità delle tipologie professionali», in cui può articolarsi la categoria del personale dirigenziale, deve essere accertata tenendo conto di indicatori certi di differenziazione riscontrabili rispetto alla generalità dei dirigenti di ciascuna autonoma separata area di contrattazione (in quanto già previsto dalla direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 per le «particolari categorie professionali» rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici di ciascun comparto) nelle seguenti condizioni, che devono essere presenti cumulativamente

nella peculiarità delle funzioni e delle attribuzioni dei dirigenti in rapporto alle finalità proprie dell'amministrazione o dell'ente di ciascun comparto ed alle attribuzioni esercitate in via ordinaria dai dirigenti legate alla propria posizione funzionale ed alle responsabilità proprie della specifica funzione dirigenziale;

nella posizione atipica rispetto all'ordinamento del personale dirigenziale del comparto riconosciuta con atto normativo,

nelle modalità di espletamento esclusivo e permanente delle suddette funzioni e attribuzioni cui corrispondano differenziazioni nelle particolari attribuzioni e specifici elementi del trattamento economico complessivo rispetto alla generalità del personale dirigenziale del comparto non riconducibili alle ordinarie forme di salario accessorio, quali ad esempio indennità e compensi incentivanti

Nei termini in precedenza indicati si richiamano quindi, ai fini di cui all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ed allo scopo di assicurare la verifica dell'adeguato riconoscimento delle specifiche «tipologie profes-

sionali», anche per le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente le «tipologie professionali» di dirigenti, gli stessi parametri quantitativi da registrare rispetto alla generalità dei dirigenti (numero di deleghe e di voti e diffusione territoriale) indicati nella lettera D) del paragrafo 3) della direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 con riferimento alle «particolari categorie professionali» rispetto alla generalità dei dipendenti di ciascun comparto di contrattazione collettiva.

Come disposto con la direttiva-circolare richiamata in oggetto, la ricognizione delle deleghe deve essere effettuata al 31 gennaio 1993, deve riferirsi all'anno 1992 e deve comprendere tutte le variazioni intervenute nel corso di detto anno. La trasmissione dei predetti dati dovrà intervenire entro il 15 giugno 1993.

Si richiama la particolare attenzione sul rispetto del citato termine, tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha necessità di avere costantemente aggiornati i dati in argomento in quanto i criteri ed i parametri contenuti nella citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 come integrati dalla presente direttiva-circolare, vengono in rilievo, a norma della stessa citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale», atteso «che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi».

In particolare il Dipartimento della funzione pubblica avverte la necessità di individuare al più presto, con dati aggiornati, le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che hanno titolo a partecipare alle trattative per la definizione dei nuovi contratti collettivi nazionali previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, trattative che saranno avviate non appena formalizzata l'«Agenzia per le relazioni sindacali» di cui all'art. 50 del citato decreto legislativo, il cui decreto del Presidente della Repubblica per l'organizzazione ed il funzionamento è in avanzato stato di definizione

Al fine di facilitare la trasmissione dei dati in precedenza richiamati, si allegano anche alla presente direttiva-circolare i modelli delle schede D), D1), D2), D3), D4) (già escluse alla direttiva-circolare indicata in oggetto) e D5) che dovranno essere compilate dalle amministrazioni e dagli enti in indirizzo e restituite con ogni urgenza, e comunque nei termini di cui sopra, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Per una corretta compilazione delle suddette schede, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale;

la scheda contrassegnata dalla lettera D) si riferisce alla generalità del personale, con esclusione quindi del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, del personale dirigente, del personale di qualifica dirigenziale appartenente a «specifiche tipologie professionali», del personale dipendente dalle

amministrazioni che costituiscono specifiche «articolarioni settoriali» nell'ambito dei comparti «Aziende autonome» e «Regioni - Enti locali» e del personale appartenente a «particolari categorie» con specificità professionale:

le schede contrassegnate dalle lettere *D1)*, *D2)*, *D3)*, *D4)* e *D5)* debbono contenere solo i dati relativi, rispettivamente, al personale appartenente alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, al personale dirigenziale, al personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche «articolarioni settoriali» nell'ambito dei comparti «Aziende autonome» e «Regioni - Enti locali», al personale appartenente a «particolari categorie» con specificità professionale ed al personale di qualifica dirigenziale appartenente a «specifiche tipologie professionali».

Le suddette schede dovranno essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero di dipendenti e, per quanto attiene alle schede *D1)*, *D2)*, *D3)*, *D4)* e *D5)* il numero, rispettivamente, del personale medico e veterinario del Servizio sanitario nazionale, del personale dirigenziale, del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali, del personale appartenente a «particolari categorie» e del personale di qualifica dirigenziale appartenente a «specifiche tipologie professionali».

Si fa presente che per il personale appartenente al comparto «Università» le schede devono contenere i dati separati tra il personale docente, non docente, ricercatore, dirigente e restante personale.

Si precisa inoltre che i dati relativi alle deleghe per la ritenuta dei contributi sindacali devono essere esclusivamente numerici e non anche dati riguardanti i nominativi del personale delegante; in proposito si raccomanda la stretta osservanza della suddetta modalità a tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza.

Si mette in particolare evidenza inoltre che entro gli stessi termini in precedenza indicati, ai sensi dell'art. 8, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni in indirizzo sono tenute ad inviare i dati richiesti per l'accertamento della rappresentatività sindacale contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono.

L'avvenuta comunicazione dei dati alle confederazioni ed organizzazioni sindacali risulterà dalle sindacate schede *D)*, *D1)*, *D2)*, *D3)*, *D4)* e *D5)* sulle quali dovrà essere annotato in calce che le stesse sono state contestualmente inviate alle confederazioni ed organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono.

In proposito si ritiene opportuno richiamare all'attenzione che la comunicazione dei dati alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento di un disposto normativo, risponde alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle relazioni sindacali.

Infatti - - come evidenziato anche nella direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 - il porre in condizione le confederazioni e le organizzazioni sindacali di conoscere gli elementi posti a base per l'accertamento della maggiore rappresentatività permette alle confederazioni ed organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare - - documentando appositamente - - alle amministrazioni in indirizzo gli eventuali detti errori od omissioni che, ove accertati, determineranno le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate.

A tale ultimo riguardo, le confederazioni ed organizzazioni sindacali sono invitate a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di maggio 1993, le eventuali variazioni intervenute con riferimento all'anno precedente - - nei seguenti elementi:

- 1) l'atto costitutivo;
- 2) lo statuto attualmente vigente;
- 3) la struttura organizzativa;
- 4) la dettagliata elencazione delle sedi associative distinte per comparto, per categorie e per territorio;
- 5) il numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni, distinti per comparto e per amministrazioni di appartenenza;
- 6) le adesioni ricevute ed il rapporto con il numero complessivo dei votanti in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei consigli di amministrazione ed in organismi similari, distinte per comparto e per amministrazioni.

A quanto sopra richiesto dovrà darsi adempimento attraverso la compilazione - - da effettuarsi da parte delle sole confederazioni ed organizzazioni sindacali - - delle allegate schede *A1)*, *A2)*, *B)* e *C)* predisposte per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati sopra indicati e consentire quindi una tenuta costantemente aggiornata del «repertorio» delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi al fine del rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra indicati.

Si rappresenta, infine, che, qualora se ne ravvisi l'opportunità, le amministrazioni interessate, ai fini del riconoscimento della rappresentatività sindacale in sede locale nei termini indicati dalla richiamata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, possono preventivamente richiedere l'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Si resta in attesa di avvenuta ricezione e di esatto adempimento nei termini indicati.

p. Il Presidente: SACCONI

scheda A1 / Sindacati

IDENTIFICAZIONE DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI

CONFEDERAZIONE SINDACALE (a) \_\_\_\_\_ SICILIA \_\_\_\_\_

SEDE: Via \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

CORUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

ATTO COSTITUTIVO (data) \_\_\_\_\_ STATUTO (data) \_\_\_\_\_

ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI (b) \_\_\_\_\_

SECRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti :

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

(a) Denominazione per esteso.

(b) Compilare anche la scheda A2 per ogni Organizzazione sindacale aderente

scheda A2 / Sindacati

IDENTIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ORGANIZZAZIONE SINDACALE (a) \_\_\_\_\_ SIGLA \_\_\_\_\_

SEDE: Via \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

CORRERE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_

ATTO COSTITUTIVO (data) \_\_\_\_\_ STATUTO (data) \_\_\_\_\_

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE SINDACALE (a) \_\_\_\_\_

CORPARIO (b) \_\_\_\_\_

SECRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti :

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

(a) Denominazione per esteso.  
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.







scheda Di / Amministrazioni (a)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI ALL' 'APPOSITA AREA DI CONTRATTAZIONE' PREVISTA DALL'ARTICOLO 46, COMMA 3<sup>o</sup> DEL DECRETO LEGISLATIVO N 29/1993

AMMINISTRAZIONE (b) \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_

NUMERO DIPENDENTI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI (c) \_\_\_\_\_

SINDACATO (d) \_\_\_\_\_ SIGLA \_\_\_\_\_

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (d) \_\_\_\_\_ SIGLA \_\_\_\_\_

NUMERO DELEGHE \_\_\_\_\_ NUMERO VOTI \_\_\_\_\_

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

- (a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti medici e veterinari  
 (b) Indicare l'Amministrazione cui la scheda si riferisce ( USL, ISTITUTO ZOOPROFILATTICO, ecc...)  
 (c) Numero complessivo dei dipendenti medici e veterinari attualmente in servizio presso l'Amministrazione cui si riferisce la presente scheda  
 (d) Denominazione per esteso

ANNOTAZIONE: Scheda trasmessa alla Confederazione sindacale \_\_\_\_\_ alla Organizzazione sindacale di categoria \_\_\_\_\_  
 ed alla rispettiva struttura sindacale locale \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_





scheda D4 / Amministrazioni (a) \_\_\_\_\_  
 RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI PARTICOLARI CATEGORIE CON SPECIFICITA' PROFESSIONALE (b) \_\_\_\_\_

AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_

COMPARTO (c) \_\_\_\_\_

NUMERO DIPENDENTI DELLA PARTICOLARE CATEGORIA (d) \_\_\_\_\_ NUMERO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI (e) \_\_\_\_\_

SINDACATO (f) \_\_\_\_\_ SIGLA \_\_\_\_\_

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (f) \_\_\_\_\_

NUMERO DELEGHE O S (g) \_\_\_\_\_ TOTALE DELEGHE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PARTICOLARE CATEGORIA (h) \_\_\_\_\_

NUMERO VOTI O S (i) \_\_\_\_\_ TOTALE VOTANTI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PARTICOLARE CATEGORIA (l) \_\_\_\_\_  
 D I S T R I B U Z I O N E T E R R I T O R I A L E (m)

	SEDE CENTRALE	SEDE REGIONALE	SEDE PROVINCIALE	SEDE COMUNALE	SEDE RISERVATO	NUMERO DELEGHE	NUMERO VOTI
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede  
 Cognome e nome \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

- (a) Compilare una scheda per ogni O.S. presente nell'Amministrazione e che tuteli particolari categorie con specificità e rilevanza professionale.
- (b) Specificare la particolare categoria (Vigili Urbani ecc...) cui si riferisce la presente scheda.
- (c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.
- (d) Numero complessivo dei dipendenti appartenenti alla particolare categoria con specificità e rilevanza professionale attualmente in servizio presso l'Amministrazione, centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda.
- (e) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda
- (f) Denominazione per esteso
- (g) Indicare il numero delle deleghe riguardanti la 'particolare categoria rilasciate a favore della O.S. cui si riferisce la presente scheda
- (h) Indicare il totale del personale appartenente alla particolare categoria che ha espresso deleghe a favore di tutte le O.S.
- (i) Indicare il numero dei voti riguardanti la 'particolare categoria' ottenuti dalla O.S. cui si riferisce la presente scheda
- (l) Indicare il totale dei votanti appartenenti alla particolare categoria.
- (m) Da compilare soltanto da parte delle Amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio

ANNOTAZIONE Scheda trasmessa alla Confederazione sindacale \_\_\_\_\_, alla Organizzazione sindacale di categoria \_\_\_\_\_  
 ed alla rispettiva struttura sindacale locale \_\_\_\_\_

scheda D5 / Amministrazioni (a)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLE 'SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI' NELL'AMBITO DELLE 'AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE' PER CIASCUN COMPARTO DI CUI ALL'ARTICOLO 46, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993 (b)

AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_  
 COMPARTO (c) \_\_\_\_\_

NUMERO DIPENDENTI APP. II ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA PROFESSIONALE (d) \_\_\_\_\_ NUMERO COMPLESSIVO DEI DIRIGENTI (e) \_\_\_\_\_

SINDACATO (f) \_\_\_\_\_ SIGLA \_\_\_\_\_  
 ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (f) \_\_\_\_\_

NUMERO DELEGHE O.S. (g) \_\_\_\_\_ TOTALE DELEGHE DEL PERSONALE APP. II ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA PROFESSIONALE (h) \_\_\_\_\_

NUMERO VOTI P.S. (i) \_\_\_\_\_ TOTALE VOTANTI PERSONALE APP. II ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA PROFESSIONALE (l) \_\_\_\_\_

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (m)

SEDE CENTRALE	SEDE REGIONALE	SEDE PROVINCIALE	SEDE COMUNALE	SEDE RISERVATA	NUMERO DELEGHE	NUMERO VOTI
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

- (a) Compilare una scheda per ogni O.S. presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti app. II a specifiche tipologie professionali
- (b) Specificare la tipologia professionale (Biologi, farmacisti, avvocati ecc.) cui si riferisce la presente scheda.
- (c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.
- (d) Numero complessivo dei dipendenti dirigenti appartenenti a specifiche tipologie professionali attualmente in servizio presso l'Amministrazione, centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda.
- (e) Numero complessivo dei dipendenti dirigenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione, centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda
- (f) Denominazione per esteso.
- (g) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il 'personale dirigente appartenente alla specifica tipologia professionale' rilasciate a favore della O.S. cui si riferisce la presente scheda.
- (h) Indicare il totale del 'personale dirigente appartenente alla specifica tipologia professionale' che ha espresso deleghe a favore di tutte le O.S.
- (i) Indicare il numero dei voti riguardanti il personale dirigente appartenente alla specifica tipologia professionale ottenuti dalla O.S. cui si riferisce la presente scheda.

(l) Indicare il totale dei votanti appartenenti alla specifica tipologia professionale.  
 (m) Da compilare soltanto da parte delle Amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.  
 ANNOTAZIONE: Scheda trasmessa alla Confederazione sindacale \_\_\_\_\_, alla Organizzazione sindacale di categoria \_\_\_\_\_ ed alla rispettiva struttura sindacale locale \_\_\_\_\_

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARI 6 aprile 1993 n. 8.

**Controlli sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni od utilizzazioni particolari.**

*Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*

*Al l'Ispezzionato centrale repressioni frodi*

*Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane - Direzione centrale dei servizi doganali*

*Al l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)*

*Al la Confederazione nazionale coltivatori diretti*

*Al la Confagricoltura*

*Al la Confederazione coltivatori italiani*

*Al l'Assolatte*

*Al l'Assocascari*

*Al la Fiamclaf*

*Al l'ANCI*

*Al l'ADI*

*Al l'ASSAI ZOO*

*Al la Federazione nazionale cooperative agricole ed agropastorali - Settore lattiero*

*Al la COVAC*

### PREMESSA

Nel quadro della realizzazione del mercato unico, che comporta la soppressione dei controlli doganali per gli scambi intracomunitari, il regolamento CEE n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, ha apportato importanti innovazioni nelle procedure riguardanti i prodotti agricoli provenienti dall'intervento, ai quali sia riservata una destinazione o una utilizzazione vincolata.

Le disposizioni del predetto regolamento sono altresì applicabili, ove richiamate dalle specifiche normative concernenti particolari prodotti agricoli, anche nelle ipotesi in cui i prodotti medesimi, beneficiando di un aiuto comunitario, siano vincolati ad una destinazione o ad una utilizzazione particolari.

Con la presente circolare vengono fornite le necessarie indicazioni per la corretta applicazione delle nuove disposizioni comunitarie, per i prodotti del settore lattiero caseario.

L'AIMA, gli organi di controllo e le imprese interessate dovranno attenersi, nell'effettuazione delle procedure riguardanti gli scambi intracomunitari di prodotti lattiero caseari a destinazione od utilizzazione vincolata, alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3002/92 e nel regolamento CEE n. 3566/92 della Commissione, dell'8 dicembre 1992, con le modalità indicate nella presente circolare.

Tali disposizioni dovranno pertanto essere applicate, nel settore del latte, ai prodotti assoggettati a controlli in virtù dei regolamenti CEE n. 1624/76, 3143/85, 570/88, 429/90, 3378/91 nonché al burro venduto dagli organismi di intervento ai sensi dell'art. 4-bis del regolamento CEE n. 2315/76 destinato ad essere utilizzato nel quadro del regolamento CEE n. 2191/81 e al latte scremato in polvere venduto dagli organismi di intervento ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91 destinato ad essere utilizzato nell'ambito del regolamento CEE n. 1725/79.

### Titolo I

#### INNOVAZIONI PROCEDURALI E COMPLENZI

In presenza di scambi intracomunitari di prodotti a destinazione od utilizzazione vincolata deve essere redatto il modello T 5, la cui emanazione non compete più agli uffici doganali, a partire dal 1° luglio 1993.

Dalla predetta data il modello T 5 deve essere rilasciato.

1) dall'organismo di intervento (o dall'autorità o dal detentore all'uopo designati), nel caso di spedizione dei prodotti di intervento destinati ad essere spediti tal quali;

2) dall'organo di controllo competente nel caso di spedizione di prodotti che hanno subito una trasformazione nello Stato membro speditore.

Restano inalterate le competenze delle dogane per gli scambi con i Paesi terzi.

Il modello T 5 da emettere conformemente alle prescrizioni del regolamento CEE n. 3002/92 e del regolamento CEE n. 3566/92 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 5, parte prima, del 18 gennaio 1993), scorta la merce fino alla sua destinazione e deve essere consegnato dall'interessato, o da un suo rappresentante, all'autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione o destinazione senza alcun transito in dogana.

L'organismo di controllo, espletati gli accertamenti richiesti, secondo le procedure prescritte dalla normativa comunitaria e dalla vigente normativa nazionale di applicazione dei regolamenti citati al titolo II, restituisce il modello T 5 all'organismo indicato nella casella B dello stesso conservando copia autenticata del modello T 5. Una copia autenticata è rilasciata anche all'impresa interessata.

Nelle contabilità specifiche, tenute ai sensi dei vari regolamenti e, ove necessario, nelle relative comunicazioni si dovrà fare riferimento al documento T 5.

### Titolo II

#### CAMPO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI

La nuova normativa comunitaria non comporta innovazioni in merito alle procedure di controllo prescritte dalle regolamentazioni riguardanti i singoli

prodotti, intese ad assicurare che si realizzi la destinazione od utilizzazione vincolata concernente i prodotti medesimi

Pertanto, in particolare, fermo restando quanto indicato al precedente titolo I in merito alle procedure amministrative, dovranno continuare ad essere svolti i controlli previsti

dal decreto ministeriale 25 maggio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 570/88;

dal decreto ministeriale 16 aprile 1987 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1987, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85,

dalla circolare MAI del 9 ottobre 1992, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1992, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 429/90;

dalla comunicazione AIMA n. 15 del 3 gennaio 1992 per quanto concerne il regolamento CEE n. 3378/91;

dal decreto ministeriale 20 agosto 1984 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 17 settembre 1984, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79, in caso di latte scremato in polvere spedito ai sensi dei regolamenti CEE numeri 1624/76 o 3398/91;

dal decreto ministeriale 9 ottobre 1981 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 16 ottobre 1981, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81 per il burro venduto dagli organismi di intervento ai sensi dell'art. 4-bis del regolamento CEE n. 2315/76.

### Titolo III

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCAMBI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE

Per quanto concerne il latte scremato in polvere da utilizzare conformemente al regolamento CEE n. 1725/79 la cauzione prevista all'art. 2, paragrafo 1), lettera C), del regolamento CEE n. 1624/76 deve essere costituita presso gli organi regionali di controllo o uffici all'uopo designati dalle regioni. L'organo di controllo invia l'originale del documento T 5 all'organismo indicato nella casella B di tale documento solo dopo che la cauzione di cui sopra risulta costituita ed il latte scremato in polvere è assoggettato a controllo.

Per lo svincolo di detta cauzione devono, per contro, essere espletati tutti i controlli sulla incorporazione o

denaturazione previsti dal citato decreto ministeriale 20 agosto 1984

Tutti gli esiti dei controlli e la relativa documentazione devono essere inviati all'AIMA

In caso di applicazione del regolamento CEE n. 3398/91 la cauzione di destinazione prevista all'art. 8, par. 2, secondo comma, è costituita presso l'AIMA.

L'organo di controllo, espletati tutti gli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 20 agosto 1984 e verificato che il latte scremato in polvere sia stato trasformato in alimenti composti di cui al regolamento CEE n. 1725/79 entro i termini stabiliti all'art. 3 del regolamento CEE n. 3398/91, invia l'originale del documento T 5 all'organismo indicato nella casella B di tale documento.

Nella contabilità tenuta ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e nella relativa documentazione commerciale deve risultare che il prodotto è stato acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91

### Titolo IV

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 4-BIS DEL REGOLAMENTO CEE N. 2315/76

Con il regolamento CEE n. 3774/92 è stata introdotta la possibilità di acquistare ai sensi dell'art. 4-bis del regolamento CEE n. 2315/76, burro di intervento a prezzo ridotto da utilizzare in uno Stato membro diverso da quello ove ha sede l'organismo di intervento venditore conformemente al regolamento CEE n. 2191/81 che prevede la concessione di un aiuto per il burro destinato a collettività senza scopo di lucro.

La cauzione di cui all'art. 4-bis del regolamento CEE n. 2315/76 deve essere costituita presso l'AIMA

In caso di burro proveniente da altri Paesi membri il documento T 5 è consegnato all'organo regionale di controllo che, verificatane la regolare destinazione secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 9 ottobre 1981, procede conformemente al titolo I della presente oltre ad espletare tutte le altre formalità previste dal decreto ministeriale 9 ottobre 1981.

### Titolo V

#### DISPOSIZIONI FINALI

Le prescrizioni della presente circolare sono immediatamente applicabili al burro venduto e spedito dall'Italia o in Italia ai sensi dell'art. 4-bis del regolamento CEE n. 2315/76 e del regolamento CEE n. 3378/91.

Le restanti prescrizioni della presente circolare si applicano a partire dal 1° luglio 1993.

Il Ministro DIANA

93A2378

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto ministeriale 7 aprile 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Comito Amilcare, residente nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina, dal 5 maggio 1993;

Nicolini Mario, residente nel comune di Reggio Emilia, dal 6 maggio 1993;

D'Ursi Antonio, residente nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno, dal 13 giugno 1993;

Masini Enrico, residente nel comune di Milano, dal 21 giugno 1993;

Fele Francesco, residente nel comune di Macomer, distretto notarile di Oristano, dal 28 giugno 1993;

Acciari Emilio, residente nel comune di La Maddalena, distretto notarile di Sassari, dal 3 luglio 1993;

Galluccio Amleto, residente nel comune di Napoli, dal 9 luglio 1993;

Pettenazzi Cesare, residente nel comune di Soresina, distretto notarile di Cremona, dal 9 luglio 1993;

Cestari Enrico, residente nel comune di Piedimonte Matese, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, dal 28 luglio 1993;

Grasso Pompeo, residente nel comune di Caltanissetta, dal 19 agosto 1993;

Pennisi Matteo, residente nel comune di Palermo, dal 30 agosto 1993.

93A2384

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Atlanta (Stati Uniti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. John C. Munna, console onorario in Atlanta (Georgia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implicino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (escluse quelle di cittadinanza e di residenza all'estero) in favore dei residenti nella circoscrizione (sono comunque esclusi gli atti di natura notarile ed in particolare le procure generali ed in ogni caso gli atti per cui è obbligatoria la forma dell'atto pubblico, nonché quelli riguardanti le persone giuridiche);

g) rinnovo di passaporti, limitatamente ai soli connazionali residenti nella circoscrizione, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Miami;

h) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore di connazionali, previa autorizzazione scritta del consolato generale d'Italia in Miami;

i) svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2381

### Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Ciudad Ojeda (Venezuela) e San Juan (Porto Rico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Luigina Faccin coniugata Moretto, vice console onorario in Ciudad Ojeda, con circoscrizione territoriale comprendente i distretti Lagunillas e Baralt dello Stato Zulia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rinnovo dei passaporti nazionali previo nulla osta del consolato d'Italia in Maracaibo;

b) rilascio visti di ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del consolato d'Italia in Maracaibo;

c) traduzioni, autentiche e legalizzazioni firme autorità locali;

d) rilascio certificazioni (esclusa materia cittadinanza) e vidimazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) atti conservativi che non implicino disposizioni di beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

g) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

h) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

i) raccolta dei dati concernenti l'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1993.

Il Ministro: COLOMBO

## IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Angelo Pio Sanfilippo, vice console onorario in San Juan (Porto Rico), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato libero e associato di Porto Rico e le Isole Vergini americane, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri, con l'obbligo di informare per conoscenza il predetto consolato generale;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente il consolato generale d'Italia in Miami;

6) rilascio di certificazioni sulla base dei documenti esistenti agli atti del vice consolato onorario o dopo aver esperito gli accertamenti che risultino necessari, dandone tempestiva comunicazione al consolato generale d'Italia in Miami;

7) autenticazione di firme; rilascio di vidimazioni e legalizzazioni; vidimazione di copie di documenti ai fini della loro conformità all'originale esibito; redazione di atti di notorietà; rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche. Restano escluse le procure generali o comunque gli atti per cui è obbligatoria la forma dell'atto pubblico nonché gli atti riguardanti le persone giuridiche. Le funzioni di natura notarile innanzi indicate potranno essere esercitate esclusivamente a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario;

8) rinnovo di passaporti italiani, limitatamente a coloro che siano residenti nella circoscrizione del vice consolato onorario, previo nulla osta scritto del consolato generale d'Italia in Miami;

9) nei casi di comprovata urgenza e necessità, estensione della validità dei passaporti italiani limitatamente al tempo che risulti indispensabile in relazione alle esigenze del titolare del passaporto, informandone tempestivamente il consolato generale d'Italia in Miami;

10) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami delle richieste, debitamente vidimate, di rilascio di visti a cittadini stranieri, limitatamente a coloro che risiedono nella circoscrizione del vice consolato onorario;

11) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

12) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore di connazionali, previa autorizzazione scritta del consolato generale d'Italia in Miami;

13) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva che ne facciano richiesta. Raccolta e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami di tutti gli atti concernenti la leva;

14) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

15) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1993

*Il Ministro: COLOMBO*

93A2382

## Dipendenza dei consolati onorari in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) e in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

*Articolo unico*

Il consolato di seconda categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) è posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1993

*Il Ministro: COLOMBO*

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

*Articolo unico*

Il consolato di seconda categoria in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna) è posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1993

*Il Ministro: COLOMBO*

93A2383

## MINISTERO DEL TESORO

## Cambi giornalieri del 20 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

*Cambi del giorno 20 aprile 1993*

Dollaro USA	1523,44
ECU	1868,50
Marco tedesco	958,44
Franco francese	283,64
Lira sterlina	2362,40
Fiorino olandese	853,04
Franco belga	46,57
Peseta spagnola	13,257
Corona danese	249,97
Lira irlandese	2337,26
Dracma greca	7,026
Escudo portoghese	10,368
Dollaro canadese	1213,22
Yen giapponese	13,774
Franco svizzero	1047,61
Scellino austriaco	136,20
Corona norvegese	226,18
Corona svedese	207,12
Marco finlandese	279,02
Dollaro australiano	1094,59

93A2440

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione al direttore didattico del circolo GE 36 «S. Giovanni Battista», in Genova-Sestri, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova, prot. n. 63/93 Sett. II/2, dell'8 febbraio 1993 il direttore didattico del circolo GE 36 «S. Giovanni Battista», sito in Genova-Sestri, via A. del Sarto, 20, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una cinepresa nuova mod. Philips VKR 6847 20 SVM-S-C del valore di L. 1.125.000, di una borsa Vanguard VGB-8103 del valore di L. 51.810, di un adattatore cassette VCA 606 600 nuovo del valore di L. 55.401, offerti dai genitori degli alunni della sezione della scuola materna «XVI Giugno».

93A2385

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Modificazioni allo statuto ed al regolamento del Fondo Luigi Gasparotto per la integrazione delle pensioni al personale dell'Ente autonomo Fiera di Milano.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1993, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 370, sono state approvate le modificazioni agli articoli 1, 3, 4, 5, 8 e 16 dello statuto ed agli articoli 2, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 26 e 35 del regolamento del Fondo Luigi Gasparotto per la integrazione delle pensioni al personale dell'Ente autonomo Fiera di Milano, nonché il nuovo art. 36 del regolamento stesso.

93A2387

### Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il dott. Aldo Gualtieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Valle dell'Esaro a r.l.», con sede in S. Lorenzo del Vallo (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 febbraio 1983 in sostituzione del dott. Francesco Matera, revocato.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il dott. Riccardo Murgia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata tra piccoli proprietari», con sede in Guspini, località Sa Zeppara (Cagliari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 novembre 1972 in sostituzione del dott. Mascia Giuseppe, revocato.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 la rag. Margherita Acquaroli Regonesi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Meta-Coop - Società cooperativa a r.l., con sede in Bergamo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 aprile 1989 in sostituzione del dott. L. Morosini, dimissionario.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il sig. Pasquale Carrabetta è stato nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio provinciale ACLI casa - Co.Pa.Ca.», con sede in Catanzaro, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 aprile 1990, in luogo di una terna di commissari liquidatori.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1993 il dott. Bruno Bartolucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Torcoli S.c. a r.l.», con sede in Corciano, località Taverne (Perugia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 febbraio 1993 in sostituzione del rag. Corrado Maggesi che ha rinunciato all'incarico, a completamento della terna già nominata.

93A2386

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative e nomina dei commissari liquidatori

Con deliberazione n. 1181 del 18 marzo 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, del «Circolo agrario di Codroipo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 29 marzo 1889 ed ha nominato commissario liquidatore il dott. prof. Alessandro De Nardo, con studio in Udine, via Aquileia, 17.

Con deliberazione n. 1183 del 18 marzo 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «MITT - Produzione allestimento spettacoli e servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 28 aprile 1987 per rogito notaio dott. Duilio Gruner di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto, 9.

Con deliberazione n. 1184 del 18 marzo 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Edil Carnia montaggi - Soc. coop. a r.l. - E.C.M.», con sede in Paluzza, costituita il 21 dicembre 1984 per rogito notaio Pietro Moro di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

Con deliberazione n. 1185 del 18 marzo 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Udine centrale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 26 marzo 1990 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Corciulo, con studio in Udine, via Cosattini, 20.

93A2360

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA', redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenda dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 345.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 188.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 63.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 193.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 105.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 63.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 193.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 105.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 664.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 368.000</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 325.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 0 0 0 9 2 0 9 3 \*

L. 1.300